

blema in maniera generale con le organizzazioni dei medici maggiormente rappresentative, raggiungendo una transazione che definisca l'intera materia.

(4-07937)

\* \* \*

### GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in ambito comunitario opera il « Comitato dell'Unione europea sui revisori contabili » che da tempo ha avviato un laborioso ma importante negoziato per la elaborazione di una normativa comune derivante dai principi contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002 avente ad oggetto « l'indipendenza dei revisori legali dei conti dell'Unione europea »;

l'iniziativa è da considerarsi quanto mai opportuna ed urgente in ragione delle gravi carenze di controllo legale di importanti e prestigiose *holding* (valga, per tutti, il caso Enron);

è di tutta evidenza che ormai gli operatori finanziari ed imprenditoriali hanno buoni motivi per mettere in dubbio l'attendibilità dei bilanci pubblicati dalle società quotate sui mercati internazionali;

le differenti normative nazionali dei singoli Stati dell'Unione europea debbono trovare componimento in una normativa che possa consentire di ritenere in ogni caso attendibili i bilanci in tutta l'area continentale;

i rappresentanti della Consob che guidano la delegazione italiana non decidono in autonomia ma in ragione di continue consultazioni con l'ufficio legislativo del ministero della giustizia —:

quale sia lo stato dell'arte dei lavori, sul punto, del Comitato dell'Unione europea sui revisori contabili;

se il negoziato sia destinato a concludersi con l'approvazione di regole omogenee e comuni per il deposito dei bilanci delle società quotate dei Paesi comunitari;

quali siano le indicazioni fornite dall'ufficio legislativo del ministero della giustizia ai rappresentanti della Consob che compongono la delegazione italiana al tavolo del negoziato in corso al fine di garantire la non reiterazione di episodi come quello che ha coinvolto la Enron.

(3-02835)

ZANETTIN. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da fonti di stampa l'interrogante ha appreso che nelle ultime settimane un gran numero di detenuti sarebbero stati trasferiti dal carcere di San Pio X di Vicenza ad altri istituti di pena, a causa della mancanza di riscaldamento all'interno dei locali e delle temperature rigide a cui sarebbero esposti;

la questione è emersa a seguito di lavori di manutenzione, da tempo programmati, che si stanno tuttavia eseguendo nella stagione autunnale (certamente la meno adatta), con una inaccettabile compromissione della funzionalità dell'intero istituto;

la stampa sostiene addirittura che per tutto l'inverno il carcere resterà inutilizzabile, con pesanti riflessi su tutti gli operatori coinvolti —:

per quale motivo i lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento del carcere di Vicenza siano stati programmati nella stagione autunnale ed invernale, compromettendo così la totale funzionalità dell'istituto e quali iniziative intenda il Governo assumere per attenuare al massimo gli inconvenienti lamentati dai detenuti, dagli agenti di custodia e dal personale dell'amministrazione. (3-02836)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

BOCCIA, ADDUCE, LETTIERI, LUONGO, MOLINARI e POTENZA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella riunione tra i magistrati e gli avvocati del distretto di Potenza di giovedì 16 ottobre 2003 è stata confermata la sospensione del servizio di stenotipia sino al 31 dicembre 2003 ed oltre, per mancanza di fondi;

tale sospensione perdura dal luglio 2003 e già nei mesi precedenti il servizio aveva subito sensibili contrazioni; le società che forniscono detto servizio presso i quattro tribunali della Basilicata, lungamente stremate, sono state infine costrette a licenziare i propri dipendenti e a sospendere dal lavoro i propri soci;

nella lettera del 1° ottobre 2003 inviata dai responsabili delle società di stenotipia al presidente della Corte d'appello di Potenza, dopo che l'attività dibattimentale era ripresa regolarmente o quasi in tutti i tribunali d'Italia, si legge che gli stessi, al fine di interrompere la sospensione del servizio: « si dichiarano disposti a riprendere il servizio e, come certamente avviene per tutte le altre società d'Italia che pure non sono state castigate come quelle che operano in Lucania, ad attendere per il pagamento delle fatture la disponibilità dei fondi a seguito del recente assestamento del Bilancio dello Stato o di altra provenienza o, infine, con gli stanziamenti previsti per la prossima finanziaria;

rinunciano « alla corresponsione di eventuali interessi o di altri risarcimenti nel caso che il pagamento di quanto loro spettante si dovesse protrarre oltre i tre mesi dalla data di emissione delle fatture e sino a quando non saranno messe a disposizione dalla Corte di appello di Potenza le risorse finanziarie necessarie per soddisfare il pagamento del servizio »;

il Ministero ha detto a tutte le Corti d'appello d'Italia di realizzare economie ed ha ridotto le assegnazioni finanziarie —

quali iniziative intenda assumere per evitare la dannosa sospensione del servizio di stenotipia presso il tribunale di Potenza. (4-07935)

BIONDI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il 9 giugno 1997, l'interrogante presentava propria interrogazione, 4-10682, ai Ministri della giustizia e dei lavori pubblici, sul progetto definitivo generale ed esecutivo, 1° lotto, del nuovo Palazzo di giustizia di Mantova e sul relativo incarico ai progettisti;

il 14 dicembre 2000, sempre l'interrogante presentava ulteriore interrogazione, 4-33093 al Ministro dei lavori pubblici sul medesimo oggetto;

alle interrogazioni di cui sopra, non è mai stata fornita alcuna risposta dai Ministri in carica;

il 31 agosto 2000, con nota n. 18458/00/ISP diretta al sindaco di Mantova, l'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. — Servizio ispettivo, « ha ritenuto di segnalare alla procura regionale della Corte dei conti di Milano l'ipotesi di danno erariale derivante dal comportamento dell'Amministrazione comunale di Mantova, che, pur essendo a conoscenza dei vincoli urbanistici esistenti sull'area interessata dalla localizzazione del nuovo palazzo di giustizia di Mantova, anziché procedere alla sola progettazione preliminare, riteneva dover acquisire l'intera progettazione dell'opera, mediante affidamento del relativo incarico a liberi professionisti, con l'effetto di dover remunerare i progettisti per le numerose variazioni progettuali rese necessarie, e non utilizzate dall'amministrazione, al fine di rendere l'opera conforme alle previsioni urbanistiche, successivamente formulate dalla giunta regionale per la formazione del piano particolareggiato. L'operato del comune di Mantova è apparso, quindi, in contrasto con i

principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, enunciati dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni »;

il 15 marzo 2001, con nota n. 15425/01/PRES diretta, tra gli altri, al Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, al Ministero della giustizia, direzione generale affari civili e libere professioni — ufficio VI, ed al sindaco del comune di Mantova, l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici riteneva « di doversi avvalere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 della legge-quadro, del consiglio superiore dei Lavori pubblici ai fini dell'accertamento di validità e congruità del progetto » del nuovo palazzo di giustizia di Mantova e disponeva, altresì, che il consiglio superiore « si pronunciasse al riguardo sia sul progetto definitivo aggiornato sia sul progetto esecutivo di 1° stralcio. »;

il 18 aprile 2001, con nota n. 6/127/2001/BS diretta, per competenza, alla Cassa depositi e prestiti e, tra gli altri, al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, all'Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici, al sindaco di Mantova, al Presidente del tribunale di Mantova, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, il Ministero della giustizia, direzione generale degli affari civili, disponeva quanto segue: « La procedura relativa alla verifica tecnica e finanziaria del progetto di primo stralcio del nuovo Palazzo di giustizia di Mantova deve intendersi non ancora definita e, quindi, con la presente missiva, la Cassa depositi e prestiti vorrà considerare priva di effetto l'autorizzazione di cui alla nota di questo Ministero n. 6/5597/2000/BS del 24 gennaio 2001, subordinando l'adesione al finanziamento, manifestata in linea di massima da codesta Cassa (vedi nota del 21 febbraio 2001, prot. n. 21586/2001), ad un successivo parere favorevole che questa Direzione generale si riserva di esprimere all'esito delle valutazioni del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. »;

l'11 maggio 2001, con voto n. 95 l'Assemblea generale del Consiglio supe-

riore dei Lavori pubblici pronunciava il seguente parere: « Il progetto, dichiarato "definitivo" della nuova sede del Palazzo di giustizia di Mantova deve essere restituito, unitamente agli elaborati progettuali, denominati "esecutivo 1° stralcio" affinché possa essere integrato e rielaborato secondo le osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni di cui ai "considerato" che precedono »;

il predetto voto n. 95 del 2001 del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, a parere dell'interrogante, costituisce — come si può facilmente rilevare dall'atto stesso — una palese e sostanziale stroncatura del progetto definitivo generale ed esecutivo, I lotto, del nuovo Palazzo di giustizia di Mantova sotto tutti i punti di vista: urbanistico-territoriale, storico-artistico, ambientale, paesaggistico, geologico, strutturale, impiantistico, economico-finanziario, eccetera;

« manca — inoltre — il "quadro esigienziale", stabilito dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 109 del 1994 e ss.mm.ii., posto alla base della progettazione, in assenza del quale non può essere espresso un giudizio definitivo in merito alla fruibilità del nuovo Palazzo di giustizia ed alla sua effettiva rispondenza alle esigenze delle diverse categorie di utilizzatori, dai magistrati al personale impiegatizio, al pubblico, ai detenuti », come recita lo stesso voto n. 95/01, a pp. 16 e 23;

da ultimo, sempre nel voto n. 95/01, a pagina 15, l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici afferma che « il progetto definitivo dell'intera opera non risulta suddiviso in lotti e che "il progetto esecutivo, 1° stralcio", in effetti, non costituisce lotto funzionale, non essendone dimostrata, come invece previsto per legge, il funzionamento, la fruibilità e la fattibilità »;

il 9 novembre 2001, con nota n. 60167/01/ISP, l'Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici comunicava al dottor Matteo Galdi, attuale capogruppo consiliare presso il comune di Mantova, ed al professor Giuliano Longfils, già capogruppo

consigliare ed assessore al demanio e patrimonio presso lo stesso comune, in qualità di presentatori dell'esposto R/78-1999, « relativo all'approvazione del progetto definitivo generale (lire 103.865.038.836) ed al finanziamento del 1° stralcio esecutivo (lire 27.000.000.000) dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Mantova » che « il consiglio dell'autorità, con decisione assunta nell'adunanza del 24 ottobre 2001, ha ritenuto di trasmettere alla procura regionale della Corte dei conti di Milano e alla procura della Repubblica di Mantova, copia dei pareri n. 25/2000, reso dal CTA del magistrato alle acque di Venezia, e n. 95/2001, reso dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici » — per l'esattezza, il parere favorevole del suddetto CTA è rubricato come « voto n. 25 », reso dal magistrato alle acque di Venezia, provveditorato regionale alle opere pubbliche, nell'adunanza del 19 ottobre 2000. Tale voto è suffragato sia dal presidente del tribunale di Mantova, che dal sindaco del comune di Mantova con affermazioni, poste a verbale;

il 14 dicembre 2001, con voto finale n. 320, su istanza di riesame del comune di Mantova, tramite nota datata 29 ottobre 2001, prot. P.G. 4575/2000-PS50/B/201/01, l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, esaminati gli atti trasmessi dai progettisti, pronunciava un secondo parere sostanzialmente ribadendo le stesse critiche, osservazioni e prescrizioni del voto n. 95/01 su entrambi i progetti;

l'Assemblea generale rilevava, inoltre la completa assenza di funzionalità e fruibilità del I lotto esecutivo. Per quanto riguarda quest'ultimo, l'Assemblea aggiungeva, pure, quanto segue: « Inoltre si evidenzia che, nell'ambito dello stralcio esecutivo, è prevista la realizzazione parziale di alcune strutture (fondazioni e primo solaio) dei nuovi edifici, che non possiedono alcun elemento di funzionalità e di fruibilità » — si vedano pagine 7 e 8 del voto n. 320/01;

da ultimo, l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici,

sempre nel voto n. 320/01, a pagina 9, sottolinea il fatto che: « rimane irrisolta la questione della mancanza di parcheggi, che sono demandati a decisioni future »;

ad avviso dell'interrogante, pertanto, l'intero *iter* progettuale, riguardante i progetti definitivi generale ed esecutivo del nuovo palazzo di giustizia di Mantova, è assolutamente irregolare e viola le seguenti leggi, regolamenti e norme: legge n. 109 del 1994 e ss.mm.ii.; decreto del Presidente della Repubblica 554/99; L.U. 1150/42 e ss.mm.ii.; legge 122/89; legge 1089/39 e ss.mm.ii.; DGRL 7/193 del 28 giugno 2000, istitutiva del parco regionale del Mincio; PRGC del comune di Mantova e relative NTA;

suscita perplessità il fatto che nella fase iniziale di progetto definitivo generale, il quadro complessivo di spesa, in soli sette mesi, sia lievitato da lire 103.865.038.386 (voto n. 95 dell'11 maggio 2001, pagina 11) a lire 113.223.241.433 (voto n. 320 del 14 dicembre 2001, pagina 5), con un aumento di oltre nove miliardi di lire e che detto aumento, espresso in euro, non sia stato recepito nel piano opere pubbliche del comune di Mantova — anni 2002, 2003, 2004 — redatto in data 31 gennaio 2002 —:

se il Governo intenda promuovere una indagine amministrativa con riguardo alla formazione del parere favorevole reso dal CTA del magistrato alle acque, provveditorato generale alle opere pubbliche, prot. n. 25/2000, in data 19 ottobre 2000;

se il Governo, dopo la revoca del finanziamento di lire 27.000.000.000, non ritenga più utile utilizzare il pari finanziamento, risultante dai residui di bilancio, per il completamento di edifici giudiziari, non ancora terminati per mancanza di fondi, e/o per il risanamento dell'edilizia carceraria, che presenta esigenze sempre più numerose e complesse e che necessita della massima attenzione da parte del Governo medesimo al fine del recupero sociale dei detenuti. Il nuovo tribunale di Mantova, infatti, è opera assolutamente

inutile, sovradimensionata e sita in luogo (quartiere di Fiera Catena, in Mantova) non solo incompatibile dal punto di vista urbanistico, storico-artistico, ambientale e paesistico, ma sita, altresì, in un contesto di piano particolareggiato che « non corrisponde a compiti di salvaguardia di un ambiente caratterizzato da emergenze storiche di rilevante interesse » — leggasi, al riguardo, pagina 8 del voto n. 320/01.

(4-07944)

LETTIERI. — *Al Ministro della giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

i periti industriali e gli ingegneri, anche se iscritti nei rispettivi albi professionali, per esercitare la specifica attività peritale disciplinata dalla legge n. 166 del 1992 debbono necessariamente essere iscritti nel Ruolo Nazionale Periti Assicurativi;

nonostante siano passati 11 anni dall'entrata in vigore della legge, in alcune Corti di Appello vengono ancora nominati, quali esperti in materia di infortunistica stradale, professionisti non iscritti al ruolo di cui alla legge n. 166 del 1992 ed all'albo dei periti e consulenti del giudice quali esperti della materia;

ciò danneggia la categoria dei periti assicurativi, cioè di coloro che abitualmente esercitano tale specifica attività e danneggia altresì gli utenti che, soprattutto nei processi penali, « subiscono » la nomina da parte dei G.I.P. e dei P.M. di professionisti non specificamente preparati, il che ovviamente costringe spesso a difendersi in più gradi di giudizio con notevoli spese per consulenze di parte ed onorari legali —:

se sia a conoscenza del fenomeno e della sua entità nonché quali iniziative intenda adottare affinché la prassi descritta — che all'interrogante appare palesemente illegittima — abbia a cessare.

(4-07958)

PISTONE. — *Al Ministro della giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

il signor Domenico De Santis, nato a Montereale (L'Aquila) il 10 settembre 1940, residente a Roma, cancelliere « C1 » in servizio presso il Ministero della giustizia, il 22 settembre 2002, ha presentato regolare istanza di partecipazione alla selezione interna per 1.500 posti nella qualifica di cancelliere « C1 Super », figura professionale del cancelliere;

il richiedente, entrato nell'amministrazione della giustizia il 2 dicembre 1963, ha rivestito precedentemente alla qualifica di cancelliere « C1 » funzioni di commesso prima, coadiutore superiore fino al 31 dicembre 1978 e dal 1° gennaio 1979 alla data odierna riveste la qualifica di cancelliere « C1 »;

nella graduatoria definitiva di selezione interna per l'attribuzione della posizione « C1 Super », pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 giugno 2003, al signor De Santis, che ha partecipato alla predetta selezione, è stato attribuito, per la sola anzianità di servizio, fino al 31 dicembre 2000, il punteggio complessivo di 32,625 punti;

per il signor De Santis gli anni trascorsi in qualifica inferiore alla « C1 » sono stati valutati la metà (15 anni) e per i 22 anni di servizio nella qualifica « C1 », dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 2000, sono stati attribuiti 22 punti, mentre avrebbe diritto, così come è avvenuto per altri dipendenti, nella stessa qualifica, all'assegnazione di 28,250 punti —:

se corrisponda al vero e in caso affermativo se non ritenga opportuno intervenire presso i soggetti interessati al fine di verificare le motivazioni con le quali a dipendenti aventi la stessa qualifica, la stessa anzianità, le stesse funzioni, si sono assegnati punteggi diversi, così da accertare, nel caso in oggetto, per quale motivo, una maggiore anzianità di servizio nell'amministrazione, come nel caso del signor De Santis, possa essere considerata una sorta di punizione.

(4-07959)

\* \* \*